

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: NOMINA, FUNZIONI E RESPONSABILITÀ

1) Negli anni '90 si assiste al passaggio da un modello di amministrazione basato sul segreto d'ufficio all'evento del principio della Trasparenza ed alla necessità che la pubblica amministrazione fosse controllabile anche dall'esterno onde evitare che la negligenza dei dirigenti e dei preposti addetti ai procedimenti si trasferisse in deresponsabilizzazione.

La figura del responsabile del procedimento risponde a questa esigenza. Costituisce, infatti, il dominus delle fasi istruttorie del procedimento e risponde alle esigenze di attribuire la responsabilità ad un soggetto determinato, quasi come fosse una sorta di personificazione dell'attività amministrativa.

La disciplina del responsabile del procedimento è contenuta nel Capo II della legge n. 241/1990.

Anziché figura è prevista anche nel settore degli appalti dell'art. 31 del decreto legislativo n. 50/2016 e prende il nome di responsabile unico del procedimento.

Le pubbliche amministrazioni sono tenute a nominare e comunicare per ciascun procedimento l'unità organizzativa responsabile e il responsabile del procedimento, che di nome è il dirigente dell'unità organizzativa, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti e a quelli che per legge debbono intervenire.

Il responsabile del procedimento cura gli adempimenti della fase istruttoria, potendo, tra l'altro, proporre l'adozione o l'indire le conferenze di servizi e consentire, tramite lo strumento del soccorso istruttorio, la rettifica e l'integrazione in caso di omissione le cure documentali, come previsto dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 6.

Inoltre, ove l'amministrazione opti per un esito procedimentale di tipo monistico, il responsabile del procedimento è anche competente ad adottare il provvedimento finale, diversamente dal modello dualistico dove competente dell'adozione del provvedimento finale è un organo diverso, il

quale è tenuto però a motivare l'eventuale discrepanza con l'indirizzo risultante dall'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento.

Il responsabile del procedimento è, al pari di ogni funzionario e dipendente dello Stato e degli enti pubblici, direttamente responsabile degli atti compiuti in violazione di diritti, secondo l'articolo 28 della Costituzione.

La legge sull'anticorruzione, legge n. 190/2012, ha altresì previsto che egli è tenuto ad astenersi in caso di conflitto d'interessi anche potenziale.

Il responsabile del procedimento, ex sensu dell'articolo 54 della Costituzione, ha il ruolo di pubblico ufficiale e pertanto ha il dovere di compiere le funzioni pubbliche con disciplina e onore.

la, quando Stato ed autonomie locali promuovano e favoriscano l'autonomia iniziative dei cittadini per lo svolgimento di attività di interesse generale.

Le funzioni amministrative sono ripartite anche secondo i principi di differenziazione e adeguatezza secondo i quali si deve tener conto delle caratteristiche proprie dell'ente ricevente le funzioni perché la sua idoneità organizzativa affinché possa gestirle al meglio, prevedendo l'eventuale soccorso dell'ente di livello immediatamente superiore.

Pertanto sono comprese agli enti di livello inferiore tutte le funzioni che non richiedono un esercizio unitario, assicurando altresì il rispetto dei principi di efficienza ed economicità, anche mediante gli strumenti associativi di svolgimento delle funzioni, quali il consorzio, la convenzione, l'unione di comuni.

Vi deve sempre essere cooperazione tra Stato, regioni ed enti locali, attraverso le sedi di intera e concertazione, quali le Conferenze permanenti. Il rispetto delle funzioni deve tener conto anche del principio di omogeneità in base alle funzioni già esercitate e con l'attribuzione di compiti omogenei allo stesso livello di governo.

Ed infine, avendo riguardo anche al principio della copertura finanziaria e patrimoniale dei costi per l'esercizio delle funzioni amministrative conferite, posto che l'articolo 119 della Costituzione impone a tutti i livelli di governo il rispetto dei relativi bilanci.

L'EFFICACIA, L'ESECUTIVITÀ E L'ESECUTORIETÀ DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

3) Caratteristiche dei procedimenti amministrativi insieme alle tipicità, alle non inettività ed alla inappugnabilità, sono l'efficacia, l'esecutività e l'esecutorietà.

L'efficacia consiste nell'idoneità del provvedimento a produrre

IL PRINCIPIO DI RISPARMIO E I CRITERI DI RIPARTO DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE TRA STATO, REGIONI E ENTI LOCALI

2) La riforma operata dalla legge costituzionale n. 3/2001, a sua volta preceduta dalle riforme Bassanini, ha modificato l'intero Titolo V della Costituzione.

Nel sistema statale italiano, dove l'apparato amministrativo ha un assetto multilivello, la riforma ha comportato il passaggio da un sistema "top-down" ad un sistema "bottom-up".

Tale preferenza accordata al decentramento, rispetto al modello accentratista che aveva caratterizzato gli erari fascisti e post-fascisti, è resa evidente dal mutato articolo 118 della Costituzione, oltre che dall'articolo 5 secondo il quale la Repubblica riconosce le autonomie locali ed attua il principio del decentramento.

Secondo l'articolo 118 le funzioni amministrative sono attribuite all'ente locale più vicino ai cittadini, cioè il comune, sulla base del principio di sussidiarietà.

La sussidiarietà, oltre che verticale, può essere anche di tipo orizzontale.

effetti, una volta perfezionato. La produzione dell'efficacia è subordinata ad alcuni requisiti: il perfezionamento dell'iter di formazione e in alcuni casi, come in presenza di provvedimenti limitativi della sfera giuridica, la comunicazione al destinatario. L'efficacia può essere sospesa e, in autotutela, l'amministrazione può anche decidere di revocare o annullare d'ufficio il provvedimento, causando la cessazione dell'efficacia, salvo indennizzo nei confronti degli interessati nel caso della revoca.

L'esecutività è l'effettività del provvedimento ad essere eseguito, una volta efficace ed è eseguibile immediatamente salvo che sia diversamente stabilito.

La caratteristica dell'esecutività, invece, è la capacità del provvedimento ad essere eseguito anche coattivamente, senza che sia necessario il consenso dell'interessato.

Gli strumenti che ha a disposizione l'amministrazione per imporre gli obblighi nei confronti dei privati sono la previa diffida e, nel caso di mancata ottemperanza, l'esecuzione coattiva nei casi e con le modalità previste dalla legge.

LA SUA. POTERI DELL'AMMINISTRAZIONE E STRUMENTI DI TUTELA

4) Insieme alle competenze di servizi, al silenzio-assenso e all'autocertificazione, la segnalazione certificata di inizio attività costituisce uno degli strumenti di semplificazione dell'attività amministrative.

L'istituto è disciplinato dall'articolo 19 della legge 241/1990 e consiste nella possibilità accordate al ~~attore~~ privato di avviare immediatamente un'attività sulle base di una segnalazione presentata dallo stesso e corredata dalle autocertificazioni ai sensi del d. P. R. n. 445/2000.

Fino al 2010 vi era un istituto simile, la dichiarazione di

inizio attività che può non prendere l'avvio dell'attività immediatamente, ma un termine dilatorio.

Con la legge n. 122/2010 la dichiarazione di inizio attività è stata sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività.

Una volta che l'interessato autocertifica la sussistenza dei requisiti e dei presupposti previsti, la discrezionalità dell'amministrazione è ridotta al massimo, essendo già tutto preconfigurato per legge.

Infatti, la segnalazione certificata di inizio attività non si configura come un'istanza di parte alla quale l'amministrazione è tenuta a dare seguito e pertanto ad essa non si applicano né il previsto di rigetto, di cui all'articolo 10 bis, né il silenzio-assenso.

La situazione conseguente alla segnalazione certificata di inizio attività è una situazione di consolidamento, poiché di silenzio-assenso è improponibile.

È ~~tra i poteri~~ ^{tra i poteri} dell'amministrazione competente esercitare un'attività di vigilanza sull'attività intrapresa, potendo rinviare nel termine di sessanta giorni, oppure consentendo dunque il consolidamento del diritto al termine dei predetti sessanta giorni che sono ridotti a trenta nel caso di materie edilizie.

L'amministrazione può, altresì, attraverso un procedimento di convalidazione, che ha lo stesso ratio del previsto di rigetto come già detto non previsto per la S.C.I.A., concedere la facoltà di regolarizzazione dell'attività intrapresa entro un termine, decorso il quale l'attività si intende vietata in mancanza dell'adozione delle misure necessarie.